



**Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caserta
Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE)**

Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it

P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it

Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J

**Al Personale docente ed ATA
All'Albo Pretorio
Agli Atti
Al Sito web**

Circolare n. 170

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Virus Covid-19: proroga dei permessi e dei congedi previsti dal Decreto Legge n. 34/2020, c.d. "Decreti Rilancio" .

Nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante le "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto "Rilancio"). La norma è entrata in vigore il 19 maggio 2020.

Si segnalano, in particolare, le misure previste dagli artt. 72 e 73, di particolare interesse per il personale scolastico.

Congedi parentali ex Virus Covid-19:

L'art. 72 prevede la concessione di ulteriori 15 giorni di congedo extra per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 72. Si tratta di un ulteriore congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per i figli di età non superiore ai 12 anni, sino al 31 luglio 2020. Il periodo può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Non spettano inoltre se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore. Per i giorni fruiti è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo di cui

al decreto in commento con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 73 (permessi legge 104/92), il limite di età del figlio (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Permessi legge 104/92 ex Virus Covid-19:

L'art. 73 prevede l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Quindi, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di maggio e giugno. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

Limitazioni:

I congedi e permessi non sono fruibili:

- ☒ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- ☒ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- ☒ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Rilancio(6 + 12 per maggio e giugno).
- ☒ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Modalità per richiedere permessi e congedi Covid-19

Si allegano alla presente circolare i modelli che il personale deve compilare e trasmettere all'attenzione del Dirigente Scolastico all'indirizzo e-mail istituzionale cemm18000t@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico

***F.to dott. Raffaele CAVALIERE**

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)